



Tribunale di Piacenza
Sezione Civile
Il Giudice Delegato

Vista l'istanza del ricorrente

MANLIO TENAGLIA [C.F. TNGMNL66S10G535Z], elettivamente domiciliato in

CORSO MATTEOTTI 25 CASTEL SAN GIOVANNI

con l'avv. **FILIPPO FONTANA**

vista la domanda ex artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3 depositata da MANLIO TENAGLIA il 04/06/2021;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C., dott. MARCO PERINI;

ritenuto che dall'esame del ricorso e dalla documentazione allegata emerga come il debitore si trovi in uno stato di sovraindebitamento;

ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3;

P.Q.M.

- 1) **Nomina** quale Liquidatore il dott. MARCO PERINI;
- 2) **Dispone** che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, V comma, non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;
- 3) **Dispone** che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Piacenza;
- 4) **Ordina** la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore, sui beni immobili e beni mobili registrati del debitore;
- 5) **Ordina** la consegna al liquidatore di tutti i beni mobili del debitore, disponendo che il presente provvedimento – che costituisce titolo esecutivo – sia posto in esecuzione a cura del liquidatore;



6) Osservato che nella determinazione del limite di reddito ex art. 14 quinquies, II comma, lett. f) da escludere dalla liquidazione, risulta opportuno, preliminarmente, richiamare i seguenti parametri orientativi:

- a) il reddito disponibile minimo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, viene ottenuto sommando all'importo dell'assegno sociale¹ il valore dell'assegno familiare garantito in base al numero di membri del nucleo familiare del debitore², così come esposto nelle tabelle INPS (tenuto conto del livello minimo di reddito)
- b) Quanto alle spese indicate come necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, si terranno in considerazione unicamente le spese non voluttuarie - *identificate, a titolo indicativo, nelle spese mediche, spese per trasporti necessari, canoni per l'alloggio, spese condominiali e di manutenzione periodica e/o straordinaria, spese per utenze (luce e gas)* – purché siano oggetto di sufficiente allegazione e documentazione.

Esaminati atti e documenti da cui risulta che la famiglia del debitore è composta, oltre che dal debitore, dal coniuge abile al lavoro³ e dal figlio minorenni, visto l'elenco delle spese allegato al ricorso; **dispone** ai sensi all'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) che il reddito del debitore proponente risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € **1.400,0** nette mensili;

7) **Manda** al liquidatore per la redazione dell'inventario ex art. 14 sexies, nonché per lo svolgimento delle attività di formazione dello stato passivo ex art. 14 octies e per il deposito nel fascicolo telematico del programma di liquidazione ai sensi dell'art. 14 novies.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente ed al liquidatore.

Piacenza, 23/06/2021

Il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti

¹ L'importo dell'assegno per il 2021 è pari a **460,28 euro** per 13 mensilità.

² Per il 2021, di rappresenta a titolo esemplificativo che l'assegno per un nucleo familiare di tre soggetti è pari a euro 137,50, mentre per un nucleo di quattro membri è pari a euro 258,33.

³ Allo stato dichiara un reddito annuo di euro 7.780,0 per diritti d'autore, allo stato non disponibile in quanto già vincolato nel paese di provenienza (Russia) al pagamento di un debito.